



SOMMARIO

1	FINALITA' DEL DUVRI - GENERALITÀ	3
2	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
4	ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	9
5	COSTI DELLA SICUREZZA	12
	5.1 <i>Esclusioni</i>	13
6	DISPOSIZIONI	14
	6.1 <i>Cantieri temporanei o mobili</i>	14
	6.2 <i>Responsabile del coordinamento</i>	15
	6.3 <i>Disposizioni generali riguardanti la sicurezza sul lavoro e disposizioni interne</i>	15
	6.4 <i>Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione</i>	18
	6.5 <i>Gestione delle situazioni di emergenza</i>	19
	6.6 <i>Emergenze sanitarie (infortuni/malori)</i>	19
7	INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	20
8	COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE	20
9	VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01)	20
10	ALLEGATI E LISTA DI DISTRIBUZIONE	21

Redazione	Verifica tecnico specialistica	Verifica SGQ
Data 16/05/2013	Data 16/05/2013	Data 28/05/2013
P.I. Mauro Bolchi RSPP Eleonora Rusce RQ SPP	P.I. Mauro Bolchi RSPP	Dr.ssa Anna Roli Responsabile s.s. MCQ

Approvazioni
Data certa
Dott. Gerolamo Corno - Datore di Lavoro

Presenza visione Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza
Data

Descrizione	Data di pubblicazione (eventuale)
REVISIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO <ul style="list-style-type: none"> • Vers. 2: modifica al punto 3.26 (si decide di consegnare il DVR-G esclusivamente all'Impresa aggiudicataria) • Vers. 1: aggiornamento contenuti Amadeo Lab • Vers. 0: applicazione art. 26 D.Lgs 81/08 / Nuova codifica (elimina Informativa SPP e DVR-Interferenze) 	

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

PREMESSA

L'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81 e s.m.i. recita:

*“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze**”. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” [...].*

Conseguentemente le finalità del presente documento sono le seguenti:

- valutare i rischi derivanti da possibili interferenze quando presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento degli appalti;
- contribuire ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui sopra;
- fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni:
 - a) sui rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto;
 - b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività istituzionale della Fondazione;
 - c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

In linea di principio, in virtù della particolare condizione dell’Istituto, che oltre ad essere un “luogo di lavoro”, per la struttura di via Venezian è sede ospedaliera, di ricovero e cura e ricerca, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la Fondazione (degenti, utenti, visitatori).

La valutazione dei rischi da interferenze si configura quindi come un’operazione complessa che richiede necessariamente la collaborazione di diversi soggetti con responsabilità istituzionali differenti. Viene progettata sotto la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (che agisce per conto del Datore di Lavoro) ed è affidata e governata dal Dirigente della struttura che stipula il contratto di appalto/ somministrazione (Provveditorato, Ingegneria Clinica, Progetti Servizi Tecnici) o dal RUP nei casi in cui questa figura è prevista.



1 FINALITA' DEL DUVRI - GENERALITÀ

In merito agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, viene definita una chiara chiave interpretativa se al già citato comma 3 dell'art. 26, si collegano i successivi commi 3 bis, 3 ter e 5 (rispettivamente aggiunti e modificati con il D. Lgs. n. 106/2009).

3: [...] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis: "Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI".

3-ter: Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, [...] il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

5: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...], devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]

Il presente documento contribuisce quindi all'assolvimento delle indicazioni del predetto comma 3 specificando divieti, obblighi e disposizioni a cui l'appaltatore si deve attenere ed analizza le fasi di lavoro oggetto del contratto al fine di eliminare le possibili interferenze e indicare le possibili soluzioni.

L'integrazione alla valutazione dei rischi relativa al singolo contratto sarà effettuata come previsto dai disciplinari di gara, adottando le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al comma 2 che così recita:

- lettera a) "Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; "
- lettera b) "Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

Infine, sempre per la parte di generalità qui trattata, per quanto attiene alle Misure per la salute e sicurezza **nei cantieri temporanei o mobili** si rimanda al contenuto dell'art. 96 del decreto "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" che al comma 2 recita:

2. "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3".

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p>Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	---	------------------------------

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

AZIENDA	Il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato
FONDAZIONE	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano
DdL	Datore di Lavoro
COMMITTENTE	Fondazione (che commissiona il lavoro o l'appalto)
APPALTATORE/FORNITORE	Impresa/ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale
STAZIONE APPALTANTE	Comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
SUBAPPALTO	Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente (Decreto Regione Lombardia n. 14521cap.1 termini e definizioni). L'appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art. 1656 c.c.)
INTERFERENZA	Attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente
RISCHI INTERFERENTI	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o contratti d'opera all'interno della Fondazione evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di Lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
RUP	Responsabile Unico del Procedimento: persona nominata per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, in possesso di titolo di studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto ed a cui spettano i compiti previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
DUVRI PRELIMINARE	Documento preliminare per la valutazione dei Rischi Interferenti predisposto dalla Fondazione al fine di definire le modalità di attuazione del processo, le responsabilità dei soggetti, le disposizioni generali per la sicurezza a cui attenersi, i possibili rischi interferenti, le misure di prevenzione/protezione correlate, le modalità da seguire per la definizione degli oneri della sicurezza.



VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO	<p>Documento specifico che viene redatto ad aggiudicazione avvenuta da parte del RUP o del Dirigente/Responsabile della Fondazione che ha la gestione e la responsabilità dell'appalto e l'Appaltatore/Fornitore.</p> <p>La redazione del verbale avverrà a seguito di sopralluogo congiunto effettuato contestualmente alla prima riunione di coordinamento allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ad alle eventuali interferenze tra le attività presenti;▪ informarsi reciprocamente sulle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione. <p>Vedi MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01</p>
PE	Piano di Emergenza della Fondazione
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Soggetto individuato dal PE con compiti di guida e coordinamento in situazioni di emergenza interna
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento (relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
POS	Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA	(...o coordinatore per la progettazione). Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare della predisposizione del PSC.
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	(...o coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
SDS	Scheda di Sicurezza
DM	Direzione Medica di Presidio
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione
Sc PST	SC Progetti e Servizi Tecnici
Sc PE	SC Provveditorato Economato
Sc IA	SC Ingegneria Clinica

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documentazione di origine esterna:

- D.P.R. n. 577 29 luglio 1982 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio”.
- D.M. del 04/04/1997 “Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.
- D.P.R. n. 222 del 03/07/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della L. 11/02/1994 n. 109”.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- Decreto legge 22 gennaio 2008 n. 37 - Installazione degli impianti all’interno degli edifici.
- Regolamento Regione Lombardia n. 9 del 18/07/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia.
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**
- **Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Decreto Regione Lombardia n. 14521 del 29/12/2009 “Linee di indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”**

Documentazione di origine interna:

- DVRG-SPP “Documento di Valutazione dei Rischi Generale Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” della Fondazione (e suoi allegati).
- DVR-LM-SPP “Documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Madri” della Fondazione.
- PE-VENEZIAN-SPP “Piano di Emergenza” sede di via Venezian, 1 (e suoi allegati).
- PE-AMADEOLAB-SPP “Piano di Emergenza” sede di via Amadeo, 42 (e suoi allegati).
- DVR-AM-SPP “Documento di Valutazione Rischio amianto”.
- Codice Etico della Fondazione.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

- Procedure Generali di Sicurezza
 - PRO-G-01-SPP - Movimentazione manuale carichi.
 - PRO-G-02-SPP - Norme di sicurezza chimica, corretto e sicuro utilizzo delle sostanze chimiche.
 - PRO-G-03-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione Campus di "Cascina Rosa".
 - PRO-G-04-SPP - Prevenzione rischio biologico.
 - PROCEDURA TRASVERSALE 06 - Tutela della Lavoratrice gestante/puerpera e in periodo di allattamento - Lavoratrice Madre (LM)
- DO-SPP - Documento Organizzativo del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.
- Determinazione del DG n. 176 del 18.06.2012 - individuazione di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

4 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

L'organizzazione per la sicurezza interna alla Fondazione, è strutturata come segue:

<p>Datore di lavoro (DdL)</p>	<p>E' il Direttore Generale della Fondazione.</p> <p>Al Direttore Generale compete l'organizzazione del sistema di sicurezza della Fondazione, dotando la struttura degli organi e delle persone necessarie al funzionamento del sistema stesso. A Lui compete la scelta e l'attuazione degli interventi da effettuare, tenendo conto delle normative vigenti e dei vincoli economici della Fondazione.</p>
<p>Servizio di Prevenzione e Protezione</p>	<p>Risponde alla Direzione Generale, il SPP è struttura di "staff" e non di linea. Il servizio ha il compito di valutare i rischi, proponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ interventi di miglioramento; ▶ interventi organizzativi e formativi, supportando i Dirigenti nella realizzazione di questi interventi. <p>In merito alla valutazione dei rischi da interferenze, il SPP agisce per conto del Datore di Lavoro ed ha il compito di predisporre il DUVRI Preliminare per conto del DdL sottoponendolo all'approvazione da parte dello stesso.</p> <p>Come per molte altre attività proprie, al SPP non sono assegnati compiti diretti nella gestione diretta delle interferenze; piuttosto è richiesto lo studio dell'organizzazione interna rispetto alle attività dei soggetti dipendenti da altri DdL (es appaltatori di servizi) per minimizzare i possibili rischi interferenti.</p>
<p>Medico competente (MC)</p>	<p>Collabora con il DdL e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Visita gli ambienti di lavoro per rilevare le modalità con le quali vengono svolte le attività e propone miglioramenti strutturali e organizzativi. Emette i giudizi di idoneità dei lavoratori. Partecipa all'attività di Formazione e informazione in tema di sicurezza e salute.</p>



Dirigente

Con apposita determina del Direttore Generale della Fondazione le figure seguenti sono state individuate come Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- ▶ Direttore Medico di Presidio
- ▶ Direttore di Dipartimento
- ▶ Direttore di Struttura Complessa
- ▶ Responsabile di Struttura Semplice

Il dirigente è collocato nella gerarchia della Fondazione immediatamente dopo il DdL e ha il compito di organizzare, coordinare, disporre, vigilare sulle attività (anche tramite i Preposti) adottando tutte le misure necessarie di sicurezza nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli. **La predisposizione dei singoli Verbali di cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto ai fini dell'affidamento del contratto è affidata al RUP e/o al Responsabile della S.C. che stipulando il contratto resta titolari del potere decisionale e di spesa dell'appalto.**

Preposto

Con apposita determina del Direttore Generale della Fondazione le figure seguenti sono state individuate come Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- ▶ Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio (coordinatore infermieristico - tecnico - amministrativo - professionale (es. ex capo sala, capo tecnico, capo operaio - capo cuoco - capo magazzino - capo settore ecc. ecc.))
- ▶ Lavoratore individuato dal dirigente nell'ambito funzionale e logistico della struttura di appartenenza mediante comunicazione formale all'interessato ed al SPP della Fondazione
- ▶ Lavoratore che, anche per periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica), anche al di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio

Svolge la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga in condizioni di sicurezza nell'ambito delle misure prescritte, delle direttive impartite dai superiori, nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, esigendo nel contempo che i lavoratori rispettino le norme e usino i mezzi personali e collettivi di protezione. E' tenuto ad informare i diretti superiori di eventuali deficienze o situazioni pericolose che la sua capacità e competenza gli consentono di rilevare, nonché i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti nel lavoro che devono eseguire.



**Rappresentanti
dei Lavoratori
per la
Sicurezza (RLS)**

Hanno la funzione di raccogliere, vagliare e trasmettere alle funzioni aziendali competenti le segnalazioni dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Prendono visione del documento di valutazione dei rischi, dei verbali degli organi di vigilanza e partecipano sia alla riunione di prevenzione e protezione periodica annuale sia ai sopralluoghi. Tutti i lavoratori possono rivolgersi a loro per le tematiche di salute e sicurezza, incontrandoli anche in forma riservata.

Lavoratori

Devono contribuire attivamente, con il comportamento, la vigilanza attenta, le proposte, al miglioramento della sicurezza propria, di quella dei colleghi nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.

**Addetti alla
gestione delle
emergenze
non sanitarie**

Lavoratori che hanno sostenuto un apposito corso di Prevenzione Incendi e superato il relativo esame. Tali operatori una volta formati ed addestrati ad affrontare condizioni d'emergenza quali l'incendio, vengono incaricati con lettera a firma del Direttore Generale.

La gestione delle situazioni di Emergenza presso le sedi della Fondazione è definita con l'adozione dei seguenti documenti:

- ▶ PE-VENEZIAN-SPP - Piano di emergenza sede di via Venezian
- ▶ PE-AMADEOLAB-SPP - Piano di emergenza sede di via Amadeo
- ▶ PRO-G-03-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione Campus

**Incaricati del
Primo soccorso
sanitario**

Per questa funzione è stato individuato il personale afferente all'Ufficio Tutela Salute Dipendenti della Direzione Medica di presidio e il medico di guardia in turno.



5 COSTI DELLA SICUREZZA

L'analisi dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci e riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di interesse. Nel caso in cui un elenco prezzi delle misure di sicurezza non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con una analisi dei costi desunta da indagini di mercato.

Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate all'art. 7 del DPR n. 222 del 03/07/2003 di seguito riportate.

L'analisi dei costi per la sicurezza è riportata di norma nel capitolato speciale di gara o comunque negli atti dell'appalto ed è riferita alle misure da adottare per eliminare/ridurre i rischi da interferenza individuati.

Per quantificare i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze a carico dell'impresa, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 in particolare:

- a) agli apprestamenti (ponteggi, trabatelli, ecc.)
- b) alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)
- d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.)
- e) alle procedure previste per specifici motivi di sicurezza
- f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
- h) altro (es. ulteriori DPI necessari per ridurre i rischi nelle attività interferenti, formazione, sorveglianza sanitaria, le misure procedurali e di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, infrastrutture, gli eventuali interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, ecc.)

Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di individuare da parte dell'Impresa aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi per la sicurezza espressi per queste voci dall'Impresa escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti. I pagamenti dei corrispettivi stimati per i costi della sicurezza è sempre subordinato alla verifica da parte della Stazione appaltante del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Per appalti pluriennali o che presentino particolari complessità organizzative e logistiche, è facoltà della stazione appaltante riservare una quota economica per far fronte ad eventuali oneri imprevisi e imprevedibili al momento della procedura di aggiudicazione.

Tale quota potrà essere inserita nel computo dei costi per la sicurezza indicati nel capitolato d'appalto esclusivamente da parte della stazione appaltante.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

5.1 Esclusioni

In merito ai criteri di non applicazione delle misure previste dal presente documento, si riporta integralmente l'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”

Si precisa che per gli appalti nei quali non si ravvedano rischi da interferenza è possibile escludere la stima dei costi della sicurezza che può risultare pari a Euro 0 (zero). In particolare ciò accade nei casi sotto citati:

- mera fornitura senza installazione (senza quindi posa in opera o installazione, cioè senza necessità d’impiego di manodopera), tranne casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa (es. consegna materiali e prodotti in luoghi di lavoro particolari);
- i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione di interventi all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio;
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

6 DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. (Vedi par. 1 - Argomento e Scopo).

A questo fine le ditte aggiudicatarie devono:

- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire:
 - a) l'identificazione del proprio personale con apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
 - b) un contegno eticamente corretto del personale dipendente (secondo quanto stabilito dal Codice Etico della Fondazione);
 - c) l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature proprie secondo le norme di buona tecnica;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell'aggiudicatario per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.);
- Attenersi in generale agli obblighi ed ai divieti ed in particolare alle disposizioni riportate nel presente capitolo.¹

6.1 Cantieri temporanei o mobili

Per lavori che comportino l'apertura di cantieri temporanei o mobili, si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, compresi quindi lo studio preventivo degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione, a carico delle figure previste ed il rispetto della stessa normativa in fase di esecuzione.

Il SPP deve essere tempestivamente informato in merito all'apertura di eventuali cantieri, al fine di poter provvedere ad eventuali adempimenti di competenza. Allo scopo lo stesso Servizio deve disporre di copia della documentazione prevista dal citato Decreto per poter valutare eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze") con particolare riferimento alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività della Fondazione.

¹ Per un quadro completo delle disposizioni da rispettare, oltre a quelle indicate nel presente documento occorre riferirsi anche ai Capitolati d'Appalto, ai POS ed ai PSC (quando previsti) predisposti per il contratto specifico.



6.2 Responsabile del coordinamento

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nel caso di contratti che prevedono la presenza continuativa di personale di ditte esterne presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un **responsabile del coordinamento con il committente**, ovvero con altre ditte appaltatrici. Questa necessità viene chiaramente esplicitata nei Capitolati d'Appalto; si raccomanda pertanto, in caso di dubbi o necessità sull'argomento in oggetto, di fare sempre riferimento alle figure indicate di seguito.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato a:

Servizio di Prevenzione e Protezione	Sempre
SC Progetti e Servizi Tecnici	Per tutti gli interventi su strutture edili ed impianti
SC Provveditorato Economato	Per la fornitura di servizi (es. lavanolo, vigilanza, guardiana-portierato, pulizie, mensa e distribuzione vitto ecc.)
SC Ingegneria Clinica	Per i contratti, i "service" e gli interventi su apparecchiature medicali e dei laboratori
Direzione Medica di Presidio	Per appalti in cui si prevede una interazione con le attività cliniche

6.3 Disposizioni generali riguardanti la sicurezza sul lavoro e disposizioni interne

Le indicazioni, le disposizioni, gli obblighi e i divieti descritti in seguito permettono di circoscrivere i pericoli potenziali e gli eventuali rischi di interferenze rilevabili nelle attività oggetto della gara d'appalto. Il personale della ditta aggiudicataria durante l'espletamento di quanto previsto dal contratto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della Fondazione.

In particolare:

- prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare la Fondazione in merito agli eventuali rischi propri (intrinseci o derivanti direttamente dalla sua attività) che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa;
- l'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Fondazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati dal responsabile della Fondazione che le ha in carico;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della Fondazione, è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas compressi) dovrà essere preventivamente autorizzata. Il trasporto e l'uso corretto delle attrezzature e dei materiali dovrà rispettare, oltre alle norme vigenti, anche i regolamenti interni della Fondazione;



- l'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori;
- la sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione interna e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza;
- all'interno della Fondazione la velocità dei veicoli deve essere moderata (a passo d'uomo o comunque sotto il limite di 10 km/h) a causa della presenza di pedoni e altri veicoli in transito;
- a lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo le normative vigenti). Fosse o avvallamenti pericolosi dovranno essere livellati e la pavimentazione ripristinata.

Oltre alle misure e cautele riportate nel presente capitolo, e nell'apposito allegato ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02, ogni Appaltatore dovrà rendere noto al proprio personale dipendente e fare osservare scrupolosamente anche i seguenti obblighi e divieti riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

E' OBBLIGATORIO



- Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e soprattutto ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
 - Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
 - Recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate.
 - Segnalare le zone interessate da lavori ed i possibili pericoli conseguenti alle attività svolte (pavimenti scivolosi o bagnati, aperture, avvallamenti, scale portatili, cavi, ecc.)
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuali.
 - Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
 - Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).



E' VIETATO



- Usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive senza preventiva autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.
- Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale.
- Usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni diverse da quelle indicate dal costruttore dell'utensile stesso; coerentemente con quanto previsto dall'allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" comma 6 "Rischi per Energia elettrica" del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (es. pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc.).
- Utilizzare le macchine e/o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
- Transitare sotto carichi sospesi.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

6.4 Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione

La Fondazione si è dotata di appositi “Piani di Emergenza” per le proprie sedi predisponendo le misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento dei rischi derivanti dall’eventuale sviluppo di un incendio, o dall’insorgere di altre emergenze. Con questi documenti sono state individuate sia le figure di coordinamento per l’emergenza sia le figure con ruolo attivo e di intervento.

Per una corretta evacuazione dagli ambienti in caso di emergenza sono affissi nelle diverse zone di tutte le strutture copie dei Piani di Evacuazione, con in evidenza i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, l’ubicazione dei mezzi e dei dispositivi antincendio presenti nei reparti/servizi. È necessario attenersi alle indicazioni riportate su dette planimetrie.

Per segnalare una situazione di emergenza e attivare le procedure previste dai PE occorre effettuare una chiamata ai seguenti numeri telefonici raggiungibili anche da telefoni cellulari:

SEDE	NUMERO INTERNO	DA CELLULARE O TELEFONO ESTERNO
via Venezian 1	4444	02.2390.4444
via Amadeo 42	5555	02.2390.5555

Ogni impresa operante deve attenersi alle presenti indicazioni e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del titolo IV (cantieri mobili e temporanei) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Il Datore di lavoro o il delegato della ditta appaltatrice assicurano:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l’evacuazione;
- l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all’emergenza);
- Le modalità per l’interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc..

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

6.5 Gestione delle situazioni di emergenza

Le situazioni di emergenza per le quali la Fondazione ha predisposto apposite procedure operative sono le seguenti:

- INCENDIO
- BLACK OUT ELETTRICO
- BLOCCO ASCENSORI O MONTALETTIGHE
- ALLAGAMENTO O INFILTRAZIONE D'ACQUA IN AMBIENTI PARTICOLARI
- TERREMOTO DI ENTITA' CONTENUTA - CEDIMENTO, CROLLO DI STRUTTURE
- AGGRESSIONE - PRESENZA DI UNO SQUILIBRATO/ MALINTENZIONATO
- FUGA DI GAS
- PERICOLO DI SOTTO OSSIGENAZIONE
- MINACCIA DI ATTENTATO - PRESENZA DI BOMBA

Fermo restando quanto previsto da PE al verificarsi di una delle situazioni sopra indicate occorre:

- chiamare il numero telefonico dedicato alle emergenze ed attivare le procedure previste dai PE;
- evitare azioni non autorizzate dal Coordinatore dell'Emergenza, e/o azioni avventate che possano dar luogo a danni a persone o a cose e che possano contribuire alla diffusione del panico tra le persone presenti;
- concordare con il Coordinatore delle Emergenze i possibili interventi per mettere in sicurezza l'area.

6.6 Emergenze sanitarie (infortuni/malori)

La Fondazione si è dotata di una serie di procedure e istruzioni operative per la gestione di malori ed infortuni. Come previsto dalle linee guida "Attività del medico di guardia" LG-01-DIRMED, in caso di malore o infortunio di un proprio dipendente la ditta aggiudicataria, attraverso un suo rappresentante, contatterà la portineria della Fondazione utilizzando il numero di emergenza

4444 (02.2390.4444)

al fine di richiedere l'intervento di un medico di guardia per la gestione dei primi soccorsi.

Per la sede di via AMADEO deve essere attivato il 118 - Soccorso Sanitario di Emergenza – AREU,
ed inoltre va contattata la portineria di via AMADEO al numero di emergenza

5555 (02.2390.5555)

Per il campus di Cascina Rosa deve essere attivato il 118 - Soccorso Sanitario di Emergenza – AREU,
ed inoltre va contattata la portineria di via Venezian al numero di emergenza

4444 (02.2390.4444)



7 INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative della FONDAZIONE, in particolare quando le stesse comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli uffici/locali, dovranno essere informati il Dirigente della struttura interessata e il Responsabile unico del procedimento della FONDAZIONE che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai propri dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Dirigente della FONDAZIONE coadiuvato dal Preposto, preventivamente informati dell'intervento, dovranno informare il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche fornite.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente informerà il RUP che dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'impresa (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, al fine di intraprendere tutte le azioni per limitare i fattori inquinanti ovvero per alternare le attività di lavorazione a quelle dell'attività della FONDAZIONE.

8 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE

I lavoratori della FONDAZIONE dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

9 VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01)

Ad aggiudicazione avvenuta, presso la sede di svolgimento del lavoro, tra il Rappresentanti della FONDAZIONE (o suo delegato) ed il Rappresentante dell'Appaltatore o Fornitore, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto allo scopo di:

- valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ad alla interferenza tra le attività presenti;
- informarsi reciprocamente sulle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione.

Nell'occasione dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO".

Per i rischi interferenziali vengono definiti tre livelli:

- B = Basso
- M = Medio
- A = Alto

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

In merito ai criteri adottati per la valutazione si precisa che:

- per rischi misurabili quantitativamente la valutazione del rischio sarà direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali dell'inquinante chimico, fisico o dell'agente biologico; (esempi: gas anestetici, aldeide glutarica e formica, xilene, dosi di radiazioni ionizzanti assorbite, rumore, legionella, ecc.)
- per quanto non misurabile quantitativamente si è provvederà ad una stima congiunta del livello di rischio, considerando il prodotto della probabilità di accadimento del danno e della gravità del danno ipotetico.

10 ALLEGATI E LISTA DI DISTRIBUZIONE

- **ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01:** Documento base - Rischi derivanti da attività sanitaria
- **ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02:** "Rischi da interferenze possibili ed eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a tutte quelle individuate nel DVR e documenti specifici consegnati all'appaltatore"
- **MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01:** Fac-simile di verbale di cooperazione e coordinamento e sopralluogo congiunto da utilizzare per la compilazione

Funzione - Ufficio	Numero copia controllata	Firma per avvenuta ricezione
Datore di Lavoro	INTranet	
Responsabile MCQ	Cartella condivisa	
Responsabile Unico del Procedimento	Formato elettronico	
Impresa aggiudicataria	1 – Cartacea (trasmissione a cura del RUP)	

La distribuzione in forma controllata avviene attraverso la rete Intranet/DOI di struttura e avvisando a mezzo posta elettronica le funzioni individuate nella lista di distribuzione dell'avvenuto inserimento o modifica del documento.